

STATUTO DELL'ISTITUTO GRAMSCI MARCHE

--

Art. 1 – Costituzione e finalità

E' costituita una associazione senza fini di lucro denominata "Istituto Gramsci Marche" per lo sviluppo del patrimonio critico, teorico e storiografico del movimento operaio, nel quadro della cultura democratica del paese; l'Istituto Gramsci svolge questa attività proponendosi di valorizzare ed approfondire il carattere problematico di questo patrimonio nel pieno rispetto della libertà e dell'autonomia della ricerca intellettuale e della produzione scientifica.

In questo spirito, l'Istituto Gramsci intende promuovere le condizioni per un confronto di idee permanente ed aperto fra studiosi di diverso orientamento progressista e riformatore, promuovendo studi, ricerche, corsi di formazione e altre iniziative didattiche e culturali.

Nell'ambito dell'associazione è istituito il Centro di documentazione e ricerca sui beni culturali il cui funzionamento è regolato dall'Allegato A al presente statuto.

L'associazione "Istituto Gramsci Marche ha sede in Ancona e svolge la sua attività nell'ambito della Regione Marche.

Art. 2 – I soci

I soci concorrono all'attuazione degli scopi dell'Istituto, collaborano alla realizzazione del programma di lavoro e sono tenuti a versare la quota annuale (o pluriennale) di associazione.

L'ammissione dei soci è deliberata, su richiesta, dal comitato direttivo.

In caso di mancato pagamento di almeno due annualità della quota associativa o di ingiustificata assenza ad almeno tre sedute consecutive dell'assemblea ordinaria, il comitato direttivo, può decidere la decadenza dei soci.

Art. 3 – Patrimonio e proventi

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- dai versamenti dei soci e da contributi di enti pubblici e privati, associazioni, sindacati, partiti;
- da beni mobili ed immobili, titoli o rendite che potranno pervenire all'associazione per donazione o per qualsiasi titolo;
- dai proventi derivanti dalle proprie attività e in particolare da quelle svolte dal centro di documentazione e ricerca sui beni culturali, da contratti di ricerca, da studi commissionati all'Istituto, dalla rendita dei beni e dalla vendita delle pubblicazioni.

Nell'ipotesi di estinzione dei beni dell'associazione saranno devoluti, con delibera dell'assemblea dei soci, ad enti, anche di fatto, con fini analoghi, a partiti o a sindacati.

Art. 4 – Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

l'assemblea dei soci; il presidente, il comitato di consulenza; il comitato direttivo e il suo direttore.

Art. 5 – l'assemblea

L'assemblea è costituita da tutti i soci:

delibera validamente in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Per le modifiche dello statuto, è necessaria la presenza dei due terzi dei soci convocati con espressa voce nell'ordine del giorno della seduta, nonché il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

Spetta all'assemblea:

- l'indirizzo e la valutazione della politica culturale dell'Istituto;
- l'approvazione delle linee di lavoro e dei programmi di ricerca elaborati e proposti dal comitato direttivo;
- l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo redatti dal comitato direttivo;
- l'elezione del presidente;
- la nomina e la revoca dei membri del comitato direttivo previa determinazione del loro numero (con le modalità stabilite dalla stessa assemblea);
- la istituzione di gruppi di lavoro e ricerca di sezione decentrate;
- fissare la quota annuale di associazione dell'Istituto.

L'assemblea si riunisce di regola una volta l'anno in seduta ordinaria e in seduta straordinaria tutte le volte che sia necessario, su decisione del Presidente o su proposta di almeno un terzo dei componenti l'assemblea medesima.

Art. 6 – Il presidente

Il presidente è l'organo di rappresentanza dell'Istituto. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile. A lui spetta:

- convocare e presiedere l'assemblea dei soci, fissando l'ordine del giorno;
- controllare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- rappresentare l'associazione di fronte ai terzi e in giudizio;
- partecipare senza diritto di voto alle riunioni del comitato direttivo.

Il presidente, le cui funzioni sono svolte dal direttore in caso di sua assenza o impedimento, è eletto dall'assemblea dei soci, che nell'occasione sarà presieduta da un socio designato in seduta stante.

Art. 7 - Il comitato di consulenza

Il comitato di consulenza è composto da collaboratori dell'Istituto Gramsci Marche ed ha il compito di contribuire all'elaborazione delle linee generali e degli indirizzi culturali di fondo dell'associazione.

Il comitato di consulenza è presieduto dal direttore che lo convoca almeno una volta ogni anno.

La carica di membro del comitato è gratuita.

Art. 8 – Il comitato direttivo

Il comitato direttivo, che dura in carica tre anni, è l'organo di direzione collegiale dell'Istituto, e decide sulle iniziative di carattere generale.

Decide, nell'ambito delle possibilità di bilancio dell'Istituto, sull'assunzione di collaboratori fissi che ne assicurino lo svolgimento delle attività culturali e di ricerca. Amministra i fondi dell'Istituto. Nomina il comitato di consulenza, decide, per ogni atto di straordinaria amministrazione che non comporti modifica di statuto. Decide sulla pubblicazione dei lavori dell'Istituto.

E' convocato dal direttore che fissa l'o.d.g.

Il comitato direttivo nomina tra i suoi membri il direttore che dura in carica tre anni ed è

rieleggibile.

Per la gestione di settori particolari di ricerca il comitato può delegare uno dei propri componenti o un sottogruppo di due o più membri.

Art. 9 – Rapporti e collegamenti

L'Istituto, nel pieno rispetto della propria autonomia culturale, organizzativa e finanziaria, ricerca le forme più opportune di collaborazione con altre istituzioni culturali e le eventuali forme di coordinamento con la Fondazione Istituto Gramsci di Roma e con gli altri "Istituti Gramsci" diffusi sul territorio nazionale.